Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 20 dicembre 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 23

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli e per esami, per complessivi tre posti di sperimentatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29 riguardante l'equiparazione degli sperimentatori agli assistenti universitari;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 95, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso 3 posti di sperimentatore;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1979, registro n. 14, foglio n. 344, relativo all'approvazione dei programmi di esame per l'immissione nel ruolo degli sperimentatori;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per complessivi tre posti di sperimentatore, nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

Per ogni concorso sono indicati gli istituti presso i quali i vincitori saranno destinati a prestare servizio e le lauree richieste per l'ammissione.

I relativi progammi di esame sono indicati nell'allegato al presente decreto:

concorso a due posti con programma di esame in industrie agrarie nell'ambito dell'istituto lattiero-caseario di Lodi. — Laurea in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in scienze agrarie o in scienze delle preparazioni alimentari o in ingegneria chimica, o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in scienze della produzione animale o in scienze forestali;

concorso a un posto con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee nell'ambito dell'istituto per l'orticoltura di Salerno. Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) aver sempre tenuto buona condotta;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescelti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema esemplificativo allegato e corredate della documentazione relativa ai titoli posseduti dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Division VI concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonché il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli documentati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non saranno accolte le domande e i documenti che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate e allegare ad ognuna i documenti attestanti i titoli che intendono sottoporre a valutazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati a qualsiasi titolo al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il Ministero non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 4.

La commissione giudicatrice sarà composta a termine dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

per la valutazione dei titoli di studio dovranno essere prodotti i relativi certificati di laurea con il punteggio riportato.

Gli esami del concorso consteranno di tre prove scritte di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui ai programmi annessi al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 10 maggio 1985.*

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci per quella pratica.

Saranno ammessi alla prova orale coloro che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano superato la prova orale.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e in quella pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte nei giorni e nel luogo di cui al terzo comma.

Prima di sostenere ciascuna prova i concorrenti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Coloro che conseguono l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale e a quella pratica sarà affisso all'albo dell'amministrazione lo elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendono far valere titoli che hanno diritto a particolari benefici dovranno trasmettere al Ministero entro il termine perentorio di 20 giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati della prova pratica, di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito di ciascun concorso, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione darà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi al fine far valere titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certifcato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati appartenenti alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficio sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Oer i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione di riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quello della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministero dichiarerà con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio nell'ambito degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria indicati all'art. 1.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1984
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 277

PROGRAMMI DI ESAME

CONCORSO A DUE POSTI CON PROGRAMMA IN INDUSTRIE AGRARIE

Prove scritte

1) Chimica degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali)
2) Microbiologia ed enzimologia degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali)
3) Tecnologie fondamentali di trasformazione (uve, latte, olive, ortofrutticoli).

Prova orale

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Analisi ed esami degli alimenti oggetto delle prove scritte.

CONCORSO AD UN POSTO CON PROGRAMMA IN AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE

Prove scritte

1) Agronomia generale
2) Coltivazioni erbacee
3) Miglioramento genetico vegetale.

Prova orale

Le materie delle prove scritte
Metodologia sperimentale

Prova pratica

Rilievi su colture in campagna.

Il Ministro dell'agricoltura
PANDOLFI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . residente in . . . via . . . . chiede di partecipare al concorso a . . . . . posti di . . . nel ruolo . . . .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . .
essere cittadino italiano
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . .
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . .
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso cotrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti)
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego)
le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . . .

Nota bene:

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

Ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 732, non viene richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della buona condotta.

(6922)

Concorso, per esami, a dodici posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, settima qualifica funzionale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 28 dicembre 1977, n 971 concernente l'equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, riguardante il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 ed in particolare l'art. 28;

Tenuto conto delle riserve di posti previste dall'art 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali 1975 e 16 aprile 1980, concernenti il programma di esame pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 73 del 18 marzo 1976 e n. 231 del 23 agosto 1980;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana in data 12 febbraio 1981, registrato al n. 181 del registro sentenze dell'anno 1981;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 95, concernente l'autorizzazione a bandire un concorso a dodici posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico settima qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, settima qualifica funzionale;

Un sesto dei posti è riservato al personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenente alla carriera di concetto ed in possesso del prescritto diploma di laurea che alla scadenza del termine indicato al successivo art. 2, ultimo comma, riveste la qualifica di esperto capo o equiparata, ovvero esperto principale o equiparata.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze della produzione animale o in scienze forestali;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 50 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI Concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicano gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 5.

Gli esami del concorso di svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro bleu o nero, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *maggio* 1985.

I candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esso saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

La votazione complessivamente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio. Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI concorsi, entro il termine perentorio di 20 giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescitte forme e in regola con la legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro, trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine o del comune di cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati ispettori in prova - settima qualifica funzionale per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte deiconti, addì 28 novembre 1984
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 275

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Agronomia, coltivazioni erbacee ed arboree, zootecnia;
Economia e politica agraria, estimo rurale.

Colloquio

Le materie delle prove scritte.
Industrie agrarie.
Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria, principi di diritto agrario, legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.
Diritto comunitario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre, 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . . via . . . . chiede di partecipare al concorso a . . posti di . . . nel ruolo . . . . .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . ..
essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione .

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo

Data,

Firma .

Nota bene:

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

Ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 732, non viene richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della buona condotta.

(6923)

Concorso, per esami, a dieci posti di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, sesta qualifica funzionale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*), concernente la validità dei diplomi di maturità professionale ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304 riguardante il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 ed in particolare l'art. 28-*ter*;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 17, concernente il programma di esame, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1976;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 95, concernente l'autorizzazione a bandire un concorso a dieci posti di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, sesta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, sesta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria, ovvero di agrotecnico;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Consorzi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro bleu o nero, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *maggio* 1985.

I candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio. Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi, entro il termine perentorio di 20 giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dal l'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati esperti in prova, sesta qualifica funzionale, per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in-ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

*Registrato alla Corte deiconti, addì*28 *novembre* 1984
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 276

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree, zootecnia;
Patologia vegetale ed entomologia agraria.

Colloquio

Le materie delle prove scritte;
Economia rurale ed estimo;
Industrie agrarie;
Costruzioni rurali e meccanica agraria;
Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:
PANDOLFI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . . chiede di partecipare al concorso a . . . . . . posti di . . . . nel ruolo . . . . .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le codanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Nota bene:

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta alla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

Ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 732, non viene richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della buona condotta.

(6924)

Concorso, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, sesta qualifica funzionale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e successive modificazioni;

Visto la legge 15 dicembre 1961, n. 1304 riguardante il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, concernente la validità dei diplomi di maturità professionale ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1976 concernente il programma di esame;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, ed in particolare l'art. 28-*ter;*

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 1984 registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 95, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a cinque posti di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili - sesta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, sesta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, maturità classica o scientifica, geometra, abilitazione magistrale, segretario d'azienda, addetto alla segreteria di azienda, contabile di azienda, addetto alla contabilità d'azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto agli uffici turistici, perito per il turismo, segretario d'amministrazione, analista contabile, operatore commerciale, tecnico delle attività alberghiere, operatore turistico, rilasciati dai licei classici o scientifici o da istituti magistrali e da istituti tecnici o professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI Concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro bleu o nero, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1985.

I candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio. Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune di cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissionario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitancria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il tiolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati segretari in prova - sesta qualifica funzionale per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1984
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 273

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Contabilità di Stato.

2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Colloquio

Le materie delle prove scritte.

Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato.

Elementi di statistica.

Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre, 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . chiede di partecipare al concorso a . . posti di . . . . nel ruolo . . . . .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti) . . . .;

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego) . . . .;

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Nota bene:

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

Ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 732 non viene richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della buona condotta.

(6925)

Concorso, per esami, a sette posti di coadiutore nel ruolo centrale e periferico, quarta qualifica funzionale

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, riguardante il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, ed in particolare l'art. 28-*ter*;

Tenuto conto delle riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei coadiutori centrali e periferici;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, concernente il programma di esame, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1976;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 95, concernente l'autorizzazione a bandire un concorso a sette posti di coadiutore nel ruolo centrale e periferico, quarta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico, quarta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete dalle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta di una prova pratica e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro bleu o nero, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 10 maggio 1985.*

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi al colloquio coloro che avranno superato la prova pratica e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati in ciascuna prova.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio. Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli che danno diritto a particolari benefici dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi, Roma, via XX Settembre, 20, entro il termine perentorio di 20 giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune di cui l'atto e stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma e in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo centrale e periferico, quarta qualifica funzionale, per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1984
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 274

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Tema di cultura generale.

Prova pratica di dattilografia

Saggio di copiatura con velocità libera. I candidati, terminata la copiatura del brano loro assegnato, possono ricopiarlo in parte o per intero, una o più volte, fino alla scadenza del tempo stabilito.

Colloquio

Diritti e doveri dell'impiegato, nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato, nozioni elementari di statistica, nozioni sui servizi di archivio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre, 20 - ROMA

Il sottoscritto nato a
il . residente in via
chiede di partecipare al concorso a posti
di nel ruolo

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione .

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimento penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause della eventuali risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relativa al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo

Data, .

Firma

Nota bene:

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

Ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 732, non viene richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della buona condotta.

(6926)

Concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, quarta qualifica funzionale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 ed in particolare l'art. 28-*ter;*

Tenuto conto delle riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei coadiutori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, concernente il programma di esame, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1976;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1984, registro n. 6, foglio n. 95, concernente l'autorizzazione a bandire un concorso a quattro posti di coadiutore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, quarta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, quarta qualifica funzionale. I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

istituto sperimentale per la difesa del suolo - Firenze;

istituto sperimentale per l'agrumicoltura - Acireale;

istituto sperimentale per la fioricoltura - sezione operativa periferica di Pescia;

istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione operativa periferica di Bergamo.

La scelta della sede sarà effettuata, secondo l'ordine della graduatoria, dai vincitori stessi ai quali resta la preferenza della scelta anche in caso di nomina di eventuali idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istruzione di I grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° o gli altri limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi quello del comandante di compagnia e di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termine dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, una prova pratica e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 10 maggio 1985.*

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi al colloquio coloro che avranno superato la prova pratica e riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerlo almeno 20 giorni prima.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendono far valere titoli che danno diritto a particolari benefici dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi. entro il termine perentorio di 20 giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati del colloquio di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione dell'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in gaduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi al fine di far valere titoli di preferenza;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati appartenenti alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dal l'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politi e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati per un periodo di sei mesi coadiutori in prova nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, quarta qualifica funzionale e assegnati alle rispettive sedi in conformità di quanto disposto all'art. 1.

Qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine fissato decadranno dalla nomina. Essi dovranno permanere per almeno cinque anni nella sede loro assegnata.

Compiuto detto periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1984
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 278

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Tema di cultura generale

Prova pratica di dattilografia

Saggio di copiatura con velocità libera. I candidati, terminata la copia del brano loro assegnato, possono ricopiarlo in parte o per intero, una o più volte, fino alla scadenza del tempo stabilito.

Colloquio

Diritti e doveri dell'impiegato; nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato, nozioni elementari di statistica, nozioni sui servizi di archivio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale. - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . .
il . . residente in . . . . .
via . . . ., chiede di partecipare al concorso a
. . posti di . . . nel ruolo . . . .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . .;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le codanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i sevizi prestati e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);
le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Nota bene:

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

Ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 732, non viene richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della buona condotta.

(6927)

Concorsi, mediante esperimento pratico, per complessivi quattro posti di operaio specializzato, quarta qualifica funzionale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo statuto giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1969, che determina la pianta organica degli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente il riordinamento delle categorie degli operai dell'amministrazione dello Stato;

Tenuto conto dei posti spettanti agli appartenenti alle categorie aventi diritto all'assunzione obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, relativa alla estensione delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato agli operai dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli operai specializzati , sesta qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 1984 registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 95, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso quattro posti di operaio specializzato, quarta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi mediante esperimento pratico a posti di operaio specializzato, quarta qualifica funzionale nel ruolo degli operai permanenti:

un posto di muratore;
un posto di idraulico;
un posto di elettricista;
un posto di pittore.

Art. 2.

Per l'ammissione a detti concorsi sono prescritti i seguenti requisiti:

a) aver conseguito la licenza di 5ª elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle vigenti disposizioni;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei al lavoro;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, sesto comma.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. I concorrenti che intendono partecipare a più concorsi dovranno presentare domanda separate.

Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione con funzioni di presidente, da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da un esperto nel mestiere relativo al concorso.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore, a consigliere o a segretario.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere un esperimento pratico consistente in un saggio di lavoro inteso ad accertare la loro capacità professionale nel mestiere per il quale concorrono.

L'esperimento pratico non si intende superato se il candidato non ottenga il punteggio di almeno 14 ventesimi.

La data ed il luogo in cui si svolgerà l'esperimento saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso almeno 15 giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire un documento valido di riconoscimento.

Art. 6.

Espletato l'esperimento pratico la commissione giudicatrice formerà la graduatoria dei concorrenti secondo la votazione conseguita da ciascuno.

La graduatoria di merito sarà formata con l'osseranza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti di ciascun concorso.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova pratica, che intendano far valere i titoli di preferenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine e del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

2) documento attestante il conseguimento della licenza elementare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto.

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1984
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 279

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI Via XX Settembre n. 20 ROMA

Il sottoscritto nato a il residente in via chiede di partecipare al concorso a posti di nel ruolo

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le codanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo

Data,

Firma

Nota bene:

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

Ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 732, non viene richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della buona condotta.

(6928)

Concorso, per titoli, a dieci posti di commesso nel ruolo centrale e periferico, seconda qualifica funzionale

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 293 ed in particolare l'art. 28-*ter*.

Tenuto conto delle riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei commessi del ruolo centrale e periferico, seconda qualifica funzionale in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 95, concernente l'autorizzazione a bandire un concorso a dieci posti di commesso nel ruolo centrale e periferico, seconda qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nel ruolo centrale e periferico, seconda qualifica funzionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di 5ª elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dai titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI concorsi Roma Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande e i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda al fine di comprovare il possesso dei titoli e dei requisiti da sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito sono: attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici o privati o nelle forze armate, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare, nonché tutti gli altri documenti che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse.

I servizi resi presso privati dovranno essere documentati mediante apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità civile e penale.

Tutti i documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia debitamente autenticata e in regola con la legge sul bollo.

Art. 4.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame e attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito, salvo quelli comprovanti servizi nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 6.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendano far valere titoli che danno diritto a particolari benefici dovranno trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 7.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 6;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati appartenenti alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati commessi in prova nel ruolo centrale e periferico, seconda qualifica funzionale, per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1984
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 271

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . chiede di partecipare al concorso a . . . . posti di . . . . . nel ruolo . . . . .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Nota bene:

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

Ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 732, non viene richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della buona condotta.

(6929)

Concorso, per titoli, a tre posti di preparatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, seconda qualifica funzionale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 228, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, seconda qualifica funzionale, in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 95, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a tre posti di preparatore in prova degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, seconda qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a tre posti di preparatore in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, seconda qualifica funzionale.

I posti saranno ripartiti fra i seguenti Istituti nel modo appresso indicato:

istituto sperimentale per la difesa del suolo di Firenze;

istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi;

istituto sperimentale per la zootecnia sezione operativa periferica di Cremona.

La scelta della sede sarà effettuata, secondo l'ordine della graduatoria, dai vincitori stessi ai quali resta la preferenza della scelta anche in caso di nomina di eventuali idonei.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a svolgere le seguenti mansioni:

manutenzione e conservazione degli apparecchi in uso nei laboratori scientifici; cura e raccolta del materiale scientifico; preparazione dei campioni per analisi chimiche; lavori manuali inerenti alle prove sperimentali, preparazione delle razioni alimentari destinate agli animali in esperimento, pulizia e custodia degli animali in esperimento; delimitazione delle parcelle di terreno destinato alla sperimentazione; sorveglianza delle operazioni di preparazione, semina, concimazione del terreno, cura della coltivazione, raccolta e conservazione dei prodotti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di 5ª elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35° o gli altri limiti massimi di età previsti dalle vigenti norme;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettere *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dai titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi Roma Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentati in tempo utile le domande ed i titoli spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande e i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda al fine di comprovare il possesso dei titoli e dei requisiti da sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito sono: attestazioni dei servizi prestati presso enti pubblici o privati o delle forze armate, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare, nonché tutti gli altri documenti che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse. Tutti i documenti dovranno essere rilasciati in conformità alla legge sul bollo ed essere prodotti in originale o in copia debitamente autenticata.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità,

procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame e attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità ai criteri stabiliti.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la Commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito, salvo quelli comprovanti servizi nelle amministrazioni dello Stato.

La valutazione dei titoli precederà le prove di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica.

La commissione disporrà di 30 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la valutazione di ciascuna delle prove pratica e di idoneità tecnica.

Dette prove non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli ottenuti nelle prove.

Art. 6.

La graduatoria di merito sara formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendono far valere i titoli che danno diritto a particolari benefici dovranno trasmettere al Ministero entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare;

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora presentato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di questa ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati appartenenti alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anterore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati per un periodo di sei mesi, preparatori in prova - seconda qualifica funzionale, nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e destinati alle rispettive sedi in conformità di quanto disposto dall'art. 1.

Qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine fissato decadranno dalla nomina. Essi dovranno permanere per almeno cinque anni nella sede loro assegnata.

Compiuto detto periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1984
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 272

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX settembre, 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . residente in . . . . via . . . . chiede di partecipare al concorso a . . posti di . . nel ruolo . . . . .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Nota bene:

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

Ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 732, non viene richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della buona condotta.

(6930)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651183/5) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411230843490)

L. 1.000